

# Whysol-E Sviluppo S.r.l.

Spett.le Ministero della Cultura  
**Soprintendenza Speciale per il PNRR**  
[ss-pnrr@pec.cultura.gov.it](mailto:ss-pnrr@pec.cultura.gov.it)

Spett.le Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
**Direzione Generale Valutazioni Ambientali**  
[va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

e p.c.

Spett.le Ministero della Cultura  
**Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di  
Barletta-Andria-Trani e Foggia**  
[sabap-fg@pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-fg@pec.cultura.gov.it)

Spett.le Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
**Commissione Tecnica PNRR-PNIEC**  
[compniec@pec.mite.gov.it](mailto:compniec@pec.mite.gov.it)

**Oggetto:** ID\_VIP\_7387

Progetto, denominato “Ascoli Satriano Masseria San Potito”, di un impianto agrivoltaico della potenza nominale di 47,5 MW con annesso impianto di accumulo energetico della potenza di 90 MW e relative opere di connessione alla rete, ubicato nei Comuni di Candela (FG) e Deliceto (FG) (il “Progetto”).  
Procedimento: V.I.A. ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii. (il “Procedimento”)  
Proponente: Whysol-E Sviluppo S.r.l.

**CONTRODEDUZIONI alla Parere del Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (il “MIC”) prot. 154574 del 28/09/2023 pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in data 04/10/2023 (il “Parere”).**

La presente nota si rende necessaria per confutare in maniera netta e decisa quanto asserito nel Parere in oggetto.

## Prima parte del Parere.

*“In riferimento al procedimento in epigrafe, a seguito della nota prot. n. 141040 del 07/09/2023 acquisita con prot. n. 19955-A del 07/09/2023 della Soprintendenza Speciale per il PNRR, trasmessa dalla Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo del MASE, si comunica che l'intervento in esame non ricade all'interno delle aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili né in quelle ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio, 2004, n. 42, come individuate al comma 8 del predetto art.20, così come modificato dall'art. 47 del DL 13/2023, convertito in legge 41 del 21 aprile 2023.”*

Risulta prioritariamente doveroso affermare con chiarezza che **il Progetto è in maniera inequivocabile ed inconfutabile situato all'interno di un'area idonea ex lege**, ai sensi della lett. c-quater) del comma 8 dell’art. 20 del Decreto Red II, come ampiamente dimostrato in ultimo nell’ambito delle controdeduzioni al parere MIC prot. 7946 del 16/05/2023 trasmesse dalla Proponente in data 26/05/2023.

Infatti, il Progetto – impianto agrivoltaico e opere connesse – ricade interamente all'esterno del “perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto” e della fascia di rispetto di cinquecento metri “dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo” come dimostrato nelle successive Fig. 1 e Fig. 2.




Fig. 1 – area idonea ex art. 20 comma 8 lett. C-quater del Decreto Red II

Per quanto concerne le opere di connessione, l'idoneità dell'area di Progetto è anche confermata dall'applicazione della lettera c-ter) del citato comma, ricadendo le stesse nel buffer di cinquecento metri dall'area industriale corrispondente alla Stazione Elettrica Terna di Deliceto (Fig. 2).




Fig. 2 – area idonea ex art. 20 comma 8 lett. C-ter del Decreto Red II

Appare peraltro difficilmente spiegabile la **contraddizione contenuta nella prima parte del Parere sopra riportata:**



- prima si afferma - senza dare alcun riferimento documentale e/o normativo - che l'intervento in esame non rientra all'interno delle aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili;
- subito dopo, per contro, si afferma che le stesse aree non sono "ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio, 2004, n. 42, come individuate al comma 8 del predetto art.20 [...]", non volendo esplicitamente ammettere che le medesime aree sono idonee ai sensi della lett. c-quater) del comma 8 dell'art. 20 del D.lgs. 199/2021 ss.mm.ii. (il "Decreto Red II").

**Che il Progetto in esame sia all'interno di area idonea ex lege è confermato proprio dal MIC in quest'ultima affermazione!**

**Quanto appena dimostrato in modo inconfutabile dovrebbe essere dirimente e sufficiente per dichiarare la piena procedibilità del Progetto.**

**Cionondimeno si intende dimostrare l'inconsistenza delle ulteriori affermazioni contenute nel Parere.**

#### Seconda parte del Parere.

*"Contestualmente si evidenzia che il progetto presenta criticità in riferimento alla pianificazione paesaggistica regionale in quanto posto in prossimità delle Componenti Culturali insediative tutelate dal PPTR di seguito elencate:*

- UCP - Componenti Culturali insediative Aree di rispetto delle componenti culturali insediative (100m-30m):
  - Masseria Fontana Rubina (figg. 1-2 lettera A) posta a circa 500 m di distanza;
  - Masseria Croglia (già masseria Piano Amendola figg. 1-2 lettera B) posta a meno di 500 m di distanza;
  - Masseria Torretta di Boffi (Comune di Ascoli Satriano), 1,8 km a Nord dei confini di Impianto;
  - Masseria Porcile Piccolo (Comune di Ascoli Satriano), 2,7 km Nord-Est dei confini di Impianto;
  - Masseria Posta di Torretta San Pietro (Comune di Ascoli Satriano), 1,3 km a Est dei confini di Impianto;
  - Masseria Gierner Grande (Comune di Ascoli Satriano), 2,7 km a Sud-Est dei confini di Impianto;
  - Masseria Corraja (Comune di Candela), 1,7 km a Sud dai confini di Impianto;
  - Posta di Pozzo Salito (Comune di Deliceto), 2,9 km a sud-Ovest dei confini di Impianto;
  - Masseria D' Amendola (Comune di Deliceto), 1,2 km ad Ovest dei confini di Impianto;
- UCP - Testimonianze della Stratificazione Insediativa - aree appartenenti alla rete dei tratturi:
  - Tratturello Cervaro Candela sant' Agata;
- UCP - Componenti dei valori percettivi:
  - Strada a valenza paesaggistica - SP102; "

➔ Come noto, **tutte le UCP citate nel Parere non rilevano ai fini della classificazione di idoneità** dell'area all'installazione di impianti FER ai sensi del comma 8 dell'art. 20 del Decreto Red II, dal momento che:

- non ricadono all'interno dell'area di Progetto - l'area in questione è **priva di vincoli da un punto di vista sia archeologico sia paesaggistico**, come affermato peraltro dallo stesso MIC nel parere prot. 7946 del 16-05-2023 a pag. 9-23-26 - e
- non sono beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (dai quali andrebbe calcolata la fascia di rispetto di cinquecento metri per la verifica dell'idoneità dell'area ai sensi del più volte richiamato comma 8 lettera c-quater).

**Pertanto, a nulla valgono – e sono senza dubbio fuorvianti considerato l'effettivo stato dei luoghi- la sottolineatura del MIC relativa alle UCP più vicine di cinquecento metri dal Progetto e, in generale, il richiamo alla paventata criticità in termini di pianificazione paesaggistica**, dal momento che sono rispettati tutti i buffer di tutela delle UCP, previsti dalla normativa proprio per la tutela della pianificazione paesaggistica, e l'impatto visivo generato dall'impianto è o assente o marginale (si rimanda in particolare alla documentazione integrativa procedimentale prodotta dalla Proponente, come richiamata e commentata in ultimo nell'elaborato "Allegato A – Controdeduzioni estese" trasmesso in data 26/05/2023 pag. 9 e seguenti).

#### Terza parte del Parere.

*"Si fa presente, inoltre, come anche riportato nel parere endoprocedimentale trasmesso dalla Scrivente con prot. n. 7946-P del 16/05/2023, che l'intervento si colloca in aderenza ad un impianto fotovoltaico già realizzato ed identificato con il codice F/266/08 avente una superficie pari a circa 30 ettari: tenuto conto che l'impianto in esame andrà a coprire una superficie pari a circa 72 ettari, ne*



consegue che dall'unione dei due impianti si andrebbe a configurare un intervento complessivo pari a 102 ettari circa, aumentando significativamente l'impatto cumulativo e modificando profondamente il paesaggio agrario locale (Fig. 3)."

→ Come noto:

- In merito al presunto aumento dell'impatto cumulativo - l'impianto in Progetto è agrivoltaico e quindi non meramente "fotovoltaico"; ne consegue che non assume alcun valore il calcolo dell'indice IPC previsto dalla DGR n. 2122 del 23/10/2012 (TAR Lecce 1583/22), trattandosi di un parametro che non tiene conto del fatto che gli impianti agrivoltaici non occupano affatto la medesima superficie di un impianto fotovoltaico a parità di potenza installata - per definizione un impianto agrivoltaico "permette di preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, sul sito di installazione, garantendo nel contempo, una buona produzione energetica da fonte rinnovabile" (c.fr. Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici – MiTE giugno 2022) e quindi sfruttare in maniera ottimale il terreno a disposizione consentendo entrambe le attività. Cionondimeno, pur non trovando applicazione il calcolo del suddetto indice, anche laddove si volesse calcolare questo indice trattando l'impianto come fotovoltaico esso risulterebbe comunque ben inferiore al previsto limite di 3 (IPC = 0,84).
- In merito alla presunta modifica del paesaggio agrario locale – richiamando quanto già diffusamente scritto nell'elaborato "Allegato A – Controdeduzioni estese" trasmesso in data 26/05/2023 (pag. 13 e seguenti), basti sinteticamente ricordare che il Progetto ricade in un contesto nel quale pare difficilmente intellegibile una tessitura agricola storica dal momento che:
  - l'area è attraversata dalla SR 1, ovvero una strada a scorrimento veloce, da nord ovest verso sud est;
  - l'area è interessata marginalmente nella parte più orientale da un tratto della SS655 Foggia – Potenza, anche questa strada a scorrimento veloce;
  - l'area è interessata da numerosi aerogeneratori;
  - nell'area vasta, a 1,3 km dall'area di progetto, è ubicata la SE Terna importante nodo della Rete di Trasmissione Nazionale, che da sola occupa una superficie di 6,5 ha. Ad essa si affiancano, in adiacenza e nell'intorno una decina di sottostazioni elettricamente connesse alla SE Terna;
  - a sud dell'area di progetto al di là della SR 1, la Centrale Termoelettrica di Candela alimenta con il gas dei vicini pozzi, che occupa una superficie di 6 ha circa, ed intorno alla quale sono state realizzate le serre citate dallo stesso MIC;
  - sempre nell'area vasta, 2,9 km a ovest dell'area di progetto la centrale gas SNAM di Candela, dove affluisce la produzione dei vicini pozzi ed avviene l'immissione in rete.

**Si ritiene inoltre opportuno evidenziare che l'impianto in oggetto prevede la prosecuzione, il mantenimento e il miglioramento dell'attività agricola sui terreni di cui trattasi, integrando peraltro un'azione di biomonitoraggio ambientale tramite apicoltura, in sinergia con la piantumazione di piante mellifere nel perimetro di impianto.**

#### Ultima parte del Parere.

*"In ultima analisi, al fine di sottolineare come un ulteriore impianto agrivoltaico andrebbe ad aumentare l'impatto cumulativo su un territorio già profondamente provato dalla presenza delle FER, si ricorda che, come riportato anche nel parere endoprocedimentale della Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia prot. n. 7583 P del 05/07/2023 acquisito dalla Scrivente con nota prot. n. 1287-A del 07/07/2022, nell' AVI dell'intervento in esame, siano presente 43 torri eoliche*

*Sono inoltre presente 2 impianti agrivoltaici/fotovoltaici in corso di autorizzazione di seguito elencati:*

- ID 7408 Impianto agrivoltaico avente superficie pari a 84 ettari circa;
- ID 8930 Impianto agrivoltaico avente superficie pari a 52 ettari circa; "

→ Non si comprende e lascia ulteriormente perplessi quanto sopra riportato in quanto, come noto, il calcolo e la valutazione degli impatti cumulativi devono essere effettuati:

- valutando tipologie di impianto tra loro analoghe (TAR Lecce 248/22, DM 15.03.2015 – Allegato punto 4.1); pertanto, la precisazione del MIC relativa alla presenza di 43 torri eoliche nell'AVI non è pertinente e, comunque, rafforza quanto sostenuto e dimostrato in svariate circostanze dalla Proponente in relazione al fatto che la visibilità dell'impianto in Progetto è fortemente sovrastata da quella delle citate turbine eoliche;



- **escludendo gli impianti ancora in corso di valutazione autorizzativa;** la DGR n. 2122 del 23/10/2012 prevede di considerare gli impianti almeno dotati di Valutazione di Impatto Ambientale positiva, pertanto **a nulla vale** il riferimento ai procedimenti ID 7408 e ID 8930, avviati successivamente a quello relativo al Progetto (rispettivamente il 19/12/2022 e il 05/07/2022), che alla data odierna risultano in fase “*Istruttoria Tecnica CT PNRR-PNIEC*” - peraltro precedente rispetto a quella del Progetto “*In predisposizione provvedimento*”.

#### **TANTO PREMESSO E IN RAGIONE DI QUANTO SOPRA RIPORTATO**

**CONSIDERATO** lo sviluppo dell’Iter autorizzativo che il Progetto ha ricevuto;

**VISTO** quanto stabilito dall’art. 22, comma 1, lett. a) e b) del Decreto RED II;

**EVIDENTI** gli ulteriori ed irreversibili i danni economici che un ulteriore ed ingiustificato ritardo arrecherebbe;

#### **LA SCRIVENTE SOCIETÀ CHIEDE**

**che il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica adotti senza indugio il provvedimento conclusivo di VIA con esito positivo.**

Milano, 6 ottobre 2023

**WhySol-E Sviluppo S.r.l.**  
*Il legale rappresentante*  
*Luca Faedo*